



# CITTA' DI TORINO

Direzione Generale – Direzione Partecipazioni Comunali  
Servizio No Profit e Vigilanza Cimiteri

**ALLEGATO D AL BANDO DI GARA PUBBLICA N. \_\_\_\_ PER  
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE  
IN STATO DI DECADENZA NEL CIMITERO MONUMENTALE**

## **SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE**



\_\_\_\_\_ il/la quale dichiara di essere \_\_\_\_\_.

**premesse che:**

La Città di Torino, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 6 novembre 2012 mecc. n. 2012 05779/064 esecutiva dal \_\_\_\_\_, ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 540 del 9 novembre 2012, mecc. n. 2012 44408/064, ha indetto asta pubblica per l'assegnazione di n. 10 sepolture private dichiarate decadute ubicate nel Cimitero Monumentale della Città di Torino. Tali sepolture sono tornate nella disponibilità del patrimonio della Città di Torino a seguito di pronuncia di decadenza effettuata con deliberazione della Giunta Comunale dell'11 luglio 1967 mecc. n. 1967-01296, esecutiva dal 4 agosto 1967, e del 25 marzo 2003 mecc. n. 2003-02039/040, esecutiva dal 13 aprile 2003.

A seguito dell'esperimento dell'asta pubblica n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, con la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ meccanografico n. 2012-\_\_\_\_\_/064 allegata al presente atto sotto la lettera "A" è stata approvata la concessione al/alla signor/a \_\_\_\_\_ della sepoltura decaduta e posta in riassegnazione area n. \_\_\_\_ da destinare a sepoltura privata nel Cimitero Monumentale.

**Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:**

**Articolo 1 – Oggetto del contratto**

La Città di Torino, come sopra rappresentata, concede al/alla signor/a \_\_\_\_\_ l'area, con sovrastante manufatto, n. \_\_\_\_ di mq. \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) – (\_\_\_\_x\_\_\_\_) ubicata nel Campo Primitivo \_\_\_\_\_ – Cimitero Monumentale destinata a

Edicola/Monumento, come meglio risulta individuata in base alla cartografia allegata sotto la lettera \_\_.

### **Articolo 2 – Durata**

La concessione è rilasciata a tempo determinato, per la durata di anni 99 (novantanove) dalla data del presente atto, con possibilità di rinnovo in base alle norme ed alle condizioni che saranno in allora vigenti.

### **Articolo 3 – Canoni e quietanze**

La concessione è rilasciata a fronte del canone di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) fuori campo IVA, quale individuato dalla predetta determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ mecc. n. \_\_\_\_\_, canone già corrisposto alla Città come risulta da quietanza di riscossione del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ rilasciata dal Civico Tesoriere della Città di Torino. Pertanto, la Città di Torino come sopra rappresentata, con il presente atto rilascia formale quietanza per detta somma al/alla concessionario/a signor/a \_\_\_\_\_.

A garanzia dell'esecuzione delle opere di cui al successivo art. 4, il/la concessionario/a ha inoltre corrisposto, a titolo di deposito cauzionale, la somma di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), come risulta da quietanza di riscossione del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rilasciata anch'essa dal Civico Tesoriere della Città di Torino. Il/La concessionario/a inoltre si impegna, entro l'inizio dei lavori di ristrutturazione e messa a norma di cui al successivo articolo 4, a versare il canone di locazione annuale per l'area di cantiere in funzione dei metri quadrati occupati secondo le determinazioni del

progettista e/o dell'impresa assunte in accordo con la concessionaria stessa così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 65/2001 del 22 marzo 2001 mecc. n. 2001-02496/040 "Servizi Cimiteriali Aggiornamento e Integrazione Tariffario" successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66/2003 del 14 aprile 2003 mecc. n. 2003-01929/040 di cui sono omesse le allegazioni.

#### **Articolo 4 – Autorizzazioni e Nuove Opere**

Vista la richiesta di autorizzazione ai lavori di ristrutturazione, ripristino o restauro del manufatto funebre presentata in data \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_ depositato agli atti del Servizio \_\_\_\_\_, che tiene conto sia degli eventuali vincoli specifici relativi all'area oggetto di concessione sia dell'acquisizione del parere e autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli e di quella per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte in data \_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_, il/la concessionario/a si obbliga a realizzare le opere licenziate con autorizzazione Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che consistono nel \_\_\_\_\_ . La predetta concessione avrà quindi la capienza di n. \_\_\_\_ loculi e n. \_\_\_\_ cellette ossario in \_\_\_\_\_ .

#### **Articolo 5 – Termini di realizzazione**

Si richiama la normativa tutta che regola e disciplina le sepolture private, in particolare quella contenuta nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché del Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri (si richiamano in particolare gli

articoli 56-57-58-59-60-61-66-69), approvato con deliberazione Consiglio Comunale dell'11 ottobre 1999, n. 205/99 (mecc. n° 1999-06143/040) e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, per quanto riguarda le modalità ed i termini di costruzione e sistemazione delle opere, nonché per la decadenza della concessione, si richiamano le norme contenute negli artt. 59 e 69 del citato Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri. Una volta soddisfatte le prescrizioni dell'art. 59, con apposito atto della Città o dell'Ente Gestore dei Servizi Cimiteriali, la concessione verrà dichiarata agibile e si procederà alla restituzione sia del deposito cauzionale, di cui al precedente articolo 3 (art. 60 del già citato Regolamento), sia alla parte del canone di locazione annuale eccedente il periodo effettivo di cantiere (art. 3).

#### **Articolo 6 – Obblighi**

La concessione è subordinata, altresì, oltre all'osservanza del predetto Regolamento Comunale per il Servizio Mortuario e dei Cimiteri, anche al rispetto di tutte le norme, istruzioni e tariffe di qualsiasi natura emanate o emanande in materia di servizi mortuari, di cimiteri e di polizia mortuaria e così pure alle disposizioni risultanti dal presente atto. Il/La concessionario/a si obbliga altresì al rispetto di tutti gli obblighi contenuti nel bando di gara ed in particolare alla prescrizione di cui all'art. 3 (rispetto della memoria storica dei concessionari d'origine).

In particolare si richiamano le seguenti disposizioni:

a) l'ingresso delle salme è regolato dall'art. 61 del Regolamento citato;

b) è fatto obbligo al/alla concessionario/a di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura (art. 57);

c) le operazioni inerenti o correlate a movimenti di salme, di resti e di ceneri, disposte dalla concessionaria, sono soggette alla preventiva autorizzazione della Città o dell'Ente Gestore dei Servizi Cimiteriali, con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità sanitaria (art. 63 del Regolamento);

La Città o l'Ente Gestore potranno disporre la sospensione dell'ingresso delle salme ed ove ricorrano i casi previsti, dare corso alla procedura di decadenza della concessione di cui all'art. 69 del citato Regolamento pronunciata dalla Civica Amministrazione.

#### **Articolo 7 – Spese d'atto**

Tutte le spese del presente atto, relative, accessorie e conseguenti sono a carico del/della concessionario/a signor/a \_\_\_\_\_, che chiede la registrazione in termine fisso e ad imposta proporzionale ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della tariffa Parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Articolo 8 – Controversie**

Per quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento vigenti.

Al presente atto è inserito un allegato.

Letto, approvato e sottoscritto, in segno d'integrale accettazione senza riserve, oggi \_\_\_\_\_ come appresso:

**IL/LA CONCESSIONARIO/A**

**Per la CITTA' di TORINO**

---

---